



Quartiere di Canneti

Unus sed Draco

Verbale di deliberazione del Gran Consiglio

OGGETTO: approvazione proposte di modifica allo Statuto

Nella riunione del Gran Consiglio del Quartiere di Canneti tenutasi il giorno 1 giugno 2022 è stata deliberata l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto, illustrate dal Capitano, necessarie ad aggiornare lo Statuto stesso alle mutate disposizioni legislative della Repubblica Italiana e necessarie al perseguire in modo corretto lo scopo sociale. Lo Statuto, che da questo momento è vigente, è quello la cui versione risultante viene allegata al presente verbale.

Sono presenti alla riunione e, in segno di completa accettazione dello stesso, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, controfirmano il presente Verbale i sottoscritti Consiglieri Anziani:

1 Tommaso Ciolfi

2 Lorenzo Benocci

3 Guido Saletti

4 Giacomo Ciolfi

5 Jacopo Bensi

6 Jacopo Volpi

7 Roberto Perugini

8 Cristiano Pellegrini

9 Idria Buoni

10 Donatella Governi

11 Catia Fè

12 Lapo Giannelli

13 Alessio Ravagni

14 Vanessa Giannetti

15 Valeria Agnelli

16 Lorenzo Agnelli

17 Alessia Mazzantini

18 Alessandra Sofia

19 Elena Sodi

20 Linda Bernazzi

21 Andrea Caselli

22 Sara Dinetti

23 Paolo Saletti

Premessa

Il "Quartiere di Canneti" è nato, su iniziativa di alcuni cittadini di San Quirico d'Orcia, nel maggio dell'anno 1962, contemporaneamente alla nascita in San Quirico d'Orcia della Festa del Barbarossa, e fin da allora l'opera dei suoi sostenitori è stata guidata da uno Statuto contenente lo spirito ed i valori propri del Quartiere; tale Statuto venne poi successivamente modificato l'11 settembre 1991 (mentre stava nascendo l'E.A.B., Ente Autonomo Barbarossa, per adeguarlo anche allo Statuto di tale Ente), il 10 maggio 1996, il 7 ottobre 1999, il 4 ottobre 2004, il 14 novembre 2008, il 23 marzo 2013, il 13 gennaio 2022 ed il 29 aprile 2022 in modo da aggiornarlo con piccole precisazioni alle sopravvenute necessità del Quartiere; oggi viene nuovamente modificato, per le stesse ragioni anzidette, così come di seguito interamente riportato:

Articolo 1

Identità e scopo sociale

[1] È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Quartiere di Canneti APS", da ora in avanti denominata "associazione" o "Quartiere", con sede legale nel Comune di San Quirico d'Orcia in via Nuova 1, e con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno del suddetto Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel relativo registro.

[2] Il Quartiere di Canneti è totalmente apolitico, apartitico e aconfessionale e ripudia ogni forma di discriminazione. Il Quartiere non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il Quartiere, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

[3] Le finalità e lo scopo sociale del Quartiere di Canneti sono quelle di collaborare all'organizzazione, alla promozione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con particolare riferimento alle manifestazioni storiche e folkloristiche sanquirichesi che si sono affermate nel tempo con il nome di "Festa del Barbarossa", che si tengono ogni anno, di norma, la terza domenica di giugno (collaborando eventualmente in questo con l'E.A.B. nelle forme e nei modi giudicati più opportuni e, nel caso lo siano, previsti dallo Statuto di tale suddetto Ente). Nonché di promuovere ed organizzare in modo autonomo altre attività di interesse generale ritenute utili per la vita ed il prestigio del Quartiere stesso, con l'ulteriore obiettivo, in amicizia e fuori da ogni forma di discriminazione, di promuovere la partecipazione, la conoscenza e l'amore di tutti gli abitanti ed i simpatizzanti del Quartiere verso la valorizzazione, anche pratica, delle tradizioni locali, della cultura del volteggio della bandiera, del tiro con l'arco, della musica militare medioevale e della storia e delle tradizioni della cucina.

[4] Il Quartiere di Canneti può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Direttore.

[5] Il Quartiere di Canneti può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 2 Il Quartiere

[1] Il Quartiere di Canneti ha la propria identità territoriale costituita dalla parte ovest del paese che si estende fuori dalle antiche mura paesane, e più precisamente nella zona compresa fra Via della Ripa e la vecchia Via Cassia in direzione nord; s'intende che fanno parte del Quartiere anche tutte quelle abitazioni che hanno accesso diretto sulla vecchia Via Cassia nord, mentre sono escluse tutte quelle hanno accesso diretto sulla Via della Ripa.

[2] I colori distintivi del Quartiere sono il bianco e l'azzurro, a ricordo di quelle acque che anticamente facevano nascere, in alcune parti di questa zona del paese, le distese di canneti delle quali prendiamo il nome; l'emblema del Quartiere è rappresentato da un drago color oro, rampante verso sinistra, a ricordo degli esseri che, secondo la mitologia medioevale, popolavano le paludi e gli acquitrini.

[3] Il Quartiere, inoltre, ha scelto come proprio motto la frase "unus sed draco" a voler significare il coraggio, la forza e l'indomabile spirito dei suoi appartenenti nonostante il loro esiguo numero.

Articolo 3 Organi del Quartiere e loro composizione

[1] Per il proprio corretto funzionamento il Quartiere ha deciso di dotarsi dei seguenti Organi:

Gran Consiglio

- coincide con l'Assemblea di cui all'art. 24 del Codice del Terzo settore, è composto da un numero illimitato di membri in quanto sono considerati Consiglieri (o soci) tutti i sostenitori del Quartiere che ne facciano richiesta e che vogliono seriamente assumersi tale impegno; essi si distinguono in Consiglieri Anziani e Consiglieri Giovani, a seconda che abbiano raggiunto o meno la maggiore età;

Capitano

- è il Presidente del Quartiere, è eletto dal Gran Consiglio fra i Consiglieri Anziani;

Direttorio

- è l'Organo di amministrazione di cui all'art. 26 del Codice del Terzo settore, si compone di cinque Membri ed è eletto dal Gran Consiglio fra i Consiglieri Anziani;

l'Organo di controllo (se nominato).

Articolo 4 Il Gran Consiglio

[1] Il Gran Consiglio è l'Organo decisionale supremo del Quartiere. Il Gran Consiglio nomina e revoca i componenti degli organi sociali e indirizza e controlla il loro operato; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla esclusione dei Consiglieri; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

[2] Il Gran Consiglio viene convocato dal Capitano almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e tutte le volte che lo riterrà necessario oppure ogni volta che un Consigliere Anziano lo richieda (in tal caso la riunione deve avvenire entro dieci giorni); le riunioni saranno ritenute valide solo se saranno presenti almeno dieci Consiglieri Anziani fra cui il Capitano (o, in sua assenza motivata, il Vice Capitano) che ne assume la presidenza.

[3] La convocazione della riunione del Gran Consiglio, di norma, verrà fatta tramite avviso scritto da recapitarsi a casa dei singoli Consiglieri.

[4] Nella convocazione sarà sempre riportato il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'Ordine del Giorno con elencate le materie sulle quali si dovrà discutere e deliberare in quanto non sarà consentito, salvo particolari urgenze sopravvenute dopo l'invio della convocazione, deliberare su materie ivi non elencate; le particolari urgenze di cui sopra non potranno mai essere invocate, in nessun caso, per quanto riguarda i successivi articoli 5, comma 3, 10 e 11 del presente Statuto.

[5] Ogni Consigliere Anziano può chiedere in ogni momento, motivandola, l'esclusione dalla riunione del Gran Consiglio di persone non idonee, a suo giudizio, a farne parte; il Gran Consiglio decide in merito immediatamente, con una votazione a scrutinio segreto alla quale non possono partecipare le persone oggetto del voto stesso che, perciò, dovranno abbandonare momentaneamente la riunione in attesa dell'esito del voto.

[6] I Consiglieri hanno diritto di partecipare al Gran Consiglio e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la nomina degli organi sociali del Quartiere e di impugnare le delibere degli organi sociali; partecipare alla vita associativa e alle attività sociali; ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa, esaminare i libri associativi, previa richiesta scritta indirizzata al Capitano. I Consiglieri hanno il dovere di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti del Quartiere; di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali; di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Direttorio ed eventuali contributi per i bisogni del Quartiere; di mantenere un comportamento conforme alle finalità del Quartiere.

Articolo 5

Il Capitano ed il Direttorio

[1] Il Capitano ed i Membri del Direttorio sono, congiuntamente, i custodi ed i responsabili di tutti i beni e di ogni attività che viene svolta, rispondendone direttamente ed esclusivamente al Gran Consiglio.

[2] Il Capitano assume in se tutti i poteri e di rappresentanza esterna del Quartiere, sia per quanto riguarda l'E.A.B., il Magistrato dei Quartieri che ogni altra circostanza, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Gran Consiglio e del Direttorio; egli agisce sempre in accordo con quest'ultimo, che dev'esserne costantemente informato ed in completa sintonia, e, insieme, devono dettagliatamente relazionare circa il proprio operato il Gran Consiglio nella prima riunione utile.

[3] L'approvazione preventiva del Gran Consiglio è necessaria nel caso in cui si debbano stipulare atti necessari a compiere operazioni ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e diritti immobiliari, nonché quando si devono compiere operazioni di compravendita mobiliare che coinvolgano il Quartiere oltre il limite di un esercizio economico annuale; in tali casi l'approvazione del Gran Consiglio dovrà avvenire con la maggioranza semplice dei voti (metà più uno degli aventi diritto presenti) ma con almeno venti voti favorevoli.

[4] La carica di Capitano ha durata di 5 (cinque) anni, ma non ci sono limiti alla possibilità di essere rieletti consecutivamente.

[5] La carica di Membro del Direttorio ha durata di 5 (cinque) anni, ma non ci sono limiti alla possibilità di essere rieletti consecutivamente.

[6] Il Capitano nomina il proprio Vice scegliendolo fra i Membri del Direttorio; il Vice Capitano è delegato a sostituire il Capitano, in caso d'assenza o d'impedimento di quest'ultimo, nei compiti di rappresentanza esterna, ma non potrà prendere nessuna decisione autonoma dal Capitano stesso o dal Direttorio.

[7] Il Direttorio viene riunito dal Capitano tutte le volte che lo riterrà necessario oppure ogni volta che un Membro dello stesso lo richieda (in tal caso la riunione deve avvenire entro due giorni); le riunioni saranno ritenute valide soltanto se saranno presenti almeno tre Membri più il Capitano o, in caso di sua assenza motivata, almeno quattro Membri compreso il Vice Capitano.

[8] Alle riunioni del Direttorio sono invitati e partecipano anche i Collaboratori del Capitano (solo quelli espressamente previsti dal successivo art. 6 comma 1) che non ne facciano già parte, ma la loro presenza non incide sul quorum di cui al precedente comma 7 e non hanno facoltà di voto.

[9] Nel caso che il Capitano si dimetta prima della fine della scadenza naturale del suo mandato gli subentra il Vice Capitano in carica e, da quel momento, svolgerà le funzioni di Capitano senza alcuna restrizione.

[10] Nel caso che un Membro del Direttorio si dimetta prima della fine della scadenza naturale del suo mandato gli subentra il primo dei non eletti (che resterà in carica fino alla naturale scadenza dei cinque anni), così come risulta dall'ultimo verbale di scrutinio esistente e, ove non esistesse alcun nome, si dovranno esperire nuove elezioni entro l'intervallo di tre mesi.

[11] Il Direttorio opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Gran Consiglio al quale risponde direttamente e dal quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

[12] Rientra nella sfera di competenza del Direttorio tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva del Gran Consiglio o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: eseguire le deliberazioni del Gran Consiglio; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dal Gran Consiglio; predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; predisporre tutti gli elementi utili al Gran Consiglio per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione dei Consiglieri; deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Consiglieri; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

[13] Tutti i Membri sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

[14] Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 6 Organo di controllo

[1] L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

[2] I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

[3] L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di

controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 7 I Collaboratori del Capitano

[1] Per Collaboratori del Capitano s'intendono il Rappresentante del Popolo, il Segretario, il Tesoriere e tutte le altre figure che il Capitano stesso, in accordo col Direttorio, anche se non espressamente individuate dal presente Statuto, riterrà utili al corretto perseguimento dello scopo sociale ed alla vita del Quartiere; le altre figure anzidette sono quelle comunemente chiamate Responsabili di Settore, la cui opera è senz'altro fondamentale per il Quartiere ma che, proprio per la loro precipua ed aleatoria natura legata alle necessità del momento, non si ritiene di dover codificare più precisamente.

[2] Il Capitano, sentito in merito il parere favorevole del Direttorio, può nominare, revocare e/o sostituire in ogni momento i suoi Collaboratori, che perciò restano in carica nei tempi e nei modi previsti per il Capitano stesso; egli ha comunque facoltà di assumere nella propria persona le funzioni di Segretario e/o di Tesoriere.

[3] Il Capitano nella scelta del Rappresentante del Popolo deve attenersi anche a quanto previsto in merito dal vigente Statuto dell'E.A.B.

[4] I Collaboratori del Capitano rispondono a quest'ultimo del loro operato e lo coadiuvano nelle mansioni da lui ritenute più opportune in relazione al ruolo da loro rivestito, ed in particolare:

- il Rappresentante del Popolo partecipa direttamente alle attività dell'E.A.B. conformemente a quanto prevede in merito lo Statuto del suddetto Ente;
- il Tesoriere collabora alla gestione dell'Amministrazione economica;
- il Segretario collabora alla gestione pratica delle attività esterne ed interne.

Articolo 8 I Priori

[1] I Priori sono i custodi dello spirito e dei valori che sono contenuti nello Statuto e che ci sono stati tramandati dalla storia del Quartiere; essi sorvegliano, quindi, sulla loro corretta applicazione in ogni momento della vita sociale, alla stregua di un Collegio di Probiviri a cui demandare ogni risoluzione (che sarà inappellabile) circa eventuali e possibili incertezze in merito.

[2] La carica di Priore viene concessa "ad vitam" dal Capitano, con parere favorevole del Gran Consiglio, dietro proposta di un Consigliere Anziano, a tutte quelle persone che, avendo compiuto almeno il 40° anno, ne vengono ritenute meritevoli in relazione al loro continuativo apporto alla vita ed al prestigio del Quartiere.

[3] Il numero massimo dei Priori è fissato in sette; tuttavia la carica spetta comunque di diritto a tutti gli ex Capitani, dal momento della loro sostituzione, e non crea alcuna incompatibilità con ogni altra carica contemporaneamente rivestita all'interno del Quartiere, se non quella che, in tal caso, egli non possa svolgere le funzioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

[4] Coordinatore dei Priori è l'ex Capitano con più anzianità di carica (purché non abbia compiuto il 70° anno di età), ed è sempre a lui che competerà di presiedere la Commissione Elettorale durante le operazioni di elezione del Capitano e del Direttorio; inoltre egli esperirà tutte le formalità necessarie per effettuare nuove elezioni in caso di dimissioni congiunte del Capitano e del Vice-Capitano o del loro congiunto impedimento.

Articolo 9

Modalità di deliberazione degli Organi ed elezioni

- [1] Per l'approvazione di qualsiasi deliberazione del Gran Consiglio, ove non espressamente previsto in modo diverso, è sufficiente la maggioranza semplice dei voti (metà più uno), avendo diritto ogni Consigliere ad un voto, e concedendo a chiunque la facoltà di astenersi.
- [2] Per l'approvazione di qualsiasi deliberazione del Direttorio, ove non espressamente previsto in modo diverso, sono sempre richiesti almeno quattro voti favorevoli, avendo ogni componente diritto ad un voto.
- [3] Tutte le votazioni, sia del Gran Consiglio che del Direttorio, si svolgono con scrutinio nominale palese ad eccezione di quella per le elezioni del Capitano e del Direttorio che saranno, in ogni caso, a scrutinio segreto; tuttavia ogni Consigliere può chiedere, per argomenti che direttamente investano singole persone presenti, che la votazione del Gran Consiglio avvenga a scrutinio segreto.
- [4] Ogni Consigliere può impugnare qualsiasi deliberazione del Gran Consiglio, non appena essa è stata presa, chiedendone la provvisoria sospensione e la ripetizione della votazione; tale nuova votazione dovrà avvenire nella riunione immediatamente successiva del Gran Consiglio (da tenersi non prima di tre e non oltre dieci giorni) e, qualunque sia l'esito della votazione, tale deliberazione non potrà essere di nuovo impugnata da nessuno.
- [5] Le elezioni del Capitano e del Direttorio, qualora sia necessario esperirle nello stesso momento, avverranno con due schede distinte ed in due tornate separate (la precedenza sarà data all'elezione del Capitano), con un numero massimo di preferenze che sia pari ai componenti da eleggere; per l'elezione del Capitano è richiesto il quorum della metà più uno dei voti espressi, quindi, qualora non lo si raggiunga nel primo scrutinio, si procederà immediatamente ad una ulteriore votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto più voti.
- [6] La Commissione Elettorale per le operazioni di elezione del Capitano e del Direttorio sarà composta dai tre Priori con la maggiore anzianità di carica; ove questi o altri Priori non possano essere presenti, il Presidente di detta Commissione coopterà al loro posto i necessari Consiglieri Anziani che riterrà più idonei.
- [7] I Consiglieri Giovani hanno diritto di voto. Il loro diritto di voto deve ritenersi attribuito ex lege ai soggetti investiti della potestà genitoriale.
- [8] L'ammissione di un nuovo Consigliere è fatta con deliberazione del Direttorio su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Direttorio deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati che hanno, a loro volta, 30 giorni di tempo, per opporre ricorso. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Consiglieri e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 10

Perdita della qualifica di Consigliere

- [1] La qualifica di Consigliere si perde per morte, recesso o esclusione.
- [2] Il Consigliere che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità al Quartiere può essere escluso mediante deliberazione del Gran Consiglio con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Consigliere che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- [3] Il Consigliere può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Direttorio, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

[4] I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I Consiglieri che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 11

Beni, patrimonio e gestione economica

[1] I beni ed il patrimonio del Quartiere sono rappresentati dalla disponibilità finanziaria e dai beni mobili ed immobili (sede, magazzini, costumi, bandiere, archi, tamburi, stendardi, ecc), di proprietà o in gestione, che sono custoditi a cura del Capitano e del Direttorio, coadiuvati dal Tesoriere, ed eventualmente elencati in apposito libro da quest'ultimo conservato.

[2] Alle spese per il proprio funzionamento il Quartiere provvede con i proventi ricavati dalle manifestazioni di cui è promotore, con i contributi dei privati cittadini, di enti, di associazioni e con attività specifiche, dirette o consociate, compatibili con le proprie funzioni.

[3] Tutti gli Organi ed i sostenitori svolgono la propria opera a titolo assolutamente gratuito e non potrà essere loro liquidato nessun rimborso di alcun tipo, così come nessuno potrà, in alcun caso ed in nessun momento, vantare diritti personali o richiedere crediti sui beni di proprietà del Quartiere.

[4] Della gestione economica (che ha la durata di 12 mesi coincidenti con l'anno solare) viene redatto, a cura del Tesoriere e sotto la responsabilità del Capitano e del Direttorio, un bilancio di esercizio che dev'essere approvato dal Gran Consiglio in quanto esso ne è giudice e revisore unico entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore; qualora il Capitano lo ritenga, di volta in volta, necessario, sarà redatto anche un bilancio preventivo di massima per l'anno a venire, da redigersi nelle forme e nei modi di quello di esercizio anzidetto, da approvarsi contestualmente a quest'ultimo. I suddetti bilanci devono essere redatti nelle forme previste dall'art. 13 del D. Lgs 117/2017. Il Direttorio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 1, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa

[5] Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 12

Scioglimento del Quartiere

[1] In caso di scioglimento del Quartiere non è in alcun caso consentita la spartizione dei beni fra i Consiglieri o con chiunque altro, ma l'intero patrimonio verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

[2] Per deliberare lo scioglimento del Quartiere da parte del Gran Consiglio è necessaria una maggioranza dei 3/4 dei votanti con almeno venti voti favorevoli.

Articolo 13
Modifiche allo Statuto

- [1] Ogni modifica al presente Statuto dev'essere approvata dal Gran Consiglio con almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, ma con almeno venti voti favorevoli.
- [2] Ogni modifica al presente Statuto non comporta la decadenza degli Organi del Quartiere se ciò non è espressamente previsto o non contrasti con le nuove disposizioni.

Articolo 14
Norme transitorie e finali

- [1] L'entrata in vigore del presente Statuto avverrà con la sua approvazione da parte del Gran Consiglio e da quel momento sarà considerata abrogata qualsiasi altra intesa precedente, verbale e/o scritta, che sia in contrasto con quanto qui previsto.
- [2] Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

* * * * *

La presente versione dello Statuto è stata approvata dal Gran Consiglio del Quartiere il giorno 01.06.2022 e da quel momento è pienamente vigente.

Atto n. 15.06.22 di 1008
Mod. 1008 3 Liquidati € 200,00

Agenzia
Entrate

Ufficio di Siena

La presente copia è conforme all'originale, qui depositato
per la registrazione e la pubblicazione per gli atti concernenti dalla legge

Siena 15-06-2022

Edi Donatello Riccomagno (*),
(*): Firma su delega del Direttore Provinciale

